



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO - OGGETTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi della legge 15/04/1886 n. 3818, la Società di Mutuo Soccorso "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO VITTORIO EMANUELE III Ente del terzo settore" (di seguito indicata come Società).

Venne costituita il 7 Maggio 1901 fra gli operai di Chiaramonte Gulfi, eretta Ente Morale con decreto del Tribunale Civile di Modica in data 30 Maggio 1901, giusta trascrizione dell'Atto Costitutivo in data 6 Giugno 1901 presso i registri del Tribunale di Modica al N. 131 Reg. trascrizioni, N. 34 Reg. Società e N. 220 Reg. d'ordine, con la denominazione di SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO VITTORIO EMANUELE III, per iniziativa degli Operai di Chiaramonte Gulfi e del Cavaliere Dottor Michelangelo Casì.

È disciplinata dalla legge 15/04/1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, dal codice del terzo settore d.lgs 117/2017 e dal presente Statuto.

ART. 2 - DURATA

La durata della Società è illimitata nel tempo.

ART. 3 - SEDE

La Società ha sede in Chiaramonte Gulfi (RG) Piazza Duomo n. 55.

L'eventuale variazione della Sede Sociale deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

La Società può istituire sedi periferiche, uffici di rappresentanza o amministrativi e dipendenze in genere ovunque sul territorio nazionale.

La Bandiera Tricolore, ornata dall'Emblema della Fratellanza (due mani strette l'una contro l'altra) è la sua insegna.

ART. 4 - SCOPO E OGGETTO

La Società è un'associazione di persone che operano senza fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la solidarietà tra i Soci in tutte le forme e modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto.

Pertanto la Società esercita attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 CTS D. Lgs. 03/07/2017 n.° 117 e persegue, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886.

Nello svolgimento della propria attività la Società si prefigge, fra l'altro, i seguenti compiti e finalità:

- a) Interventi e servizi sociali;
- b) Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale della comunità;
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religiose;
- f) Cooperazione allo sviluppo del territorio;
- g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici per le attività di interesse generale;
- h) Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- i) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- j) Svolgere e promuovere attività nei settori della cultura e del tempo libero, le iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e le loro famiglie;



STATUTO

- k) Diffondere e rafforzare i principi della mutualità, della cooperazione, i legami della solidarietà tra i soci nonché fra essi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto;

Per la realizzazione di tali obiettivi la Società potrà attivare ogni iniziativa considerata utile o necessaria purché conforme al presente Statuto.

In particolare con delibera del consiglio di amministrazione, potrà:

1. stabilire rapporti con organismi o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale, ed internazionale, così come aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Società stessa;
2. partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'esecuzione di determinati servizi;
3. stipulare convenzioni ed accordi con aziende, associazioni, sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
4. effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale;
5. aderire ad organismi associativi di rappresentanza e/o sindacali a livello locale, nazionale ed internazionale.

TITOLO II SOCI - DIRITTI E DOVERI

ART. 5 - SOCI

1. SOCI EFFETTIVI

Si intende Socio ogni soggetto attivo nella società civile, nell'osservanza del principio della parità di genere tra donne e uomini, senza distinzione rispetto ai loro diritti, trattamento, responsabilità, opportunità e risultati sociali.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana.

Possono essere Soci anche le persone soggiornanti legalmente nel territorio nazionale.

Possono essere Soci anche i minori, per i quali i rapporti con la Società sono tenuti da chi esercita la potestà o la tutela.

Modalità di ammissione:

a seguito di domanda scritta dell'aspirante il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione a Socio effettivo, ne dà comunicazione al Socio e provvede ad annotarla sul libro dei soci.

La presentazione della domanda di ammissione a socio costituisce accettazione del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi sociali.

L'ammissione è subordinata al versamento della eventuale quota di ammissione e dei contributi sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare l'ammissione dell'aspirante Socio nei casi seguenti:

- a) quando l'attività dell'aspirante Socio sia in contrasto o in concorrenza con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) quando l'aspirante Socio sia stato condannato e stia scontando pena per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale.

Il vincolo sociale è sospeso nei casi di morosità stabiliti in mesi 24 di pagamento.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

2. SOCI ONORARI

L'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà dichiarare Soci onorari le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, che si distinguono per particolari meriti nel favorire e perseguire le finalità sociali.

Si tratta di una qualifica puramente onorifica. Il Socio onorario può partecipare alle assemblee ma non ha diritto di voto.



STATUTO

3. SOCI DI FAVORE

Sono Soci di favore le persone fisiche, le persone giuridiche, le società e gli enti, pubblici o privati riconosciuti o meno, che con servizi operativi o contributi finanziari contribuiscono in modo fattivo all'incremento del patrimonio della Società e/o la sostengono con quota di adesione annuale uguale o superiore a quella decisa.

Il Consiglio d'Amministrazione attribuisce la qualifica di Socio di favore su domanda scritta dell'interessato che abbia versato la quota sociale. Trattandosi di qualifica puramente onorifica, il Socio di favore partecipa alle assemblee ma non ha diritto di voto.

ART. 6 - RECESSO

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà entro e non oltre il 31 dicembre, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o consegna a mano.

Il recesso correttamente comunicato ha efficacia a partire dall'anno successivo e impegna comunque al pagamento del contributo per l'anno in corso. Se il Socio non esercita la facoltà di recesso, con le formalità sopra descritte la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo. Le singole convenzioni stipulate con aziende, enti, fondi e altre società di mutuo soccorso possono prevedere una diversa modalità di recesso.

ART. 7 - DECADENZA

È causa di decadenza da Socio la morosità protrattasi oltre mesi 12 successivi all'anno sociale in corso. Anche in questo caso rimane l'obbligo di versare il contributo sociale per l'anno in corso. Il Socio decaduto può tornare a far parte della Società solo come nuovo Socio, osservando le regole dello Statuto per le nuove ammissioni, e con decorrenza della sua anzianità dal giorno della riammissione.

ART. 8 - ESCLUSIONE

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, tali da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto sociale;
- qualora il Socio svolga o tenti di svolgere, anche in seguito a variazioni della sua condizione, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- passaggio in giudicato di condanna del Socio per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- qualora il Socio, con fatti dolosi o colposi, abbia provocato alla Società un danno che possa prevedere un rimborso ai sensi dell'art. 2043 del C.C.

L'esclusione ha effetto immediato.

I Soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali relativi all'esercizio durante il quale è stato adottato il provvedimento di esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio per iscritto.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 9 - SCIoglimento DEL VINCOLO

Lo scioglimento del rapporto sociale che avviene per morte, recesso, decadenza o esclusione determina la risoluzione di diritto dei rapporti in corso fra il Socio e la Società con cessazione immediata del diritto, senza nulla a pretendere sulla restituzione, neppure parziale, della quota associativa o di altra somma versata.



STATUTO

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE-LASCITI E DONAZIONI- ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 10 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito dalle tasse di ammissione e dalle contribuzioni annuali versate dai soci, dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate e da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo, evidenziati dal bilancio approvato dai Soci in Assemblea ordinaria.

Una parte degli avanzi di esercizio e delle riserve, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, resterà nella cassa della Società o in c/c bancari finalizzati allo scopo di far fronte alle spese correnti di amministrazione, l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in tutte quelle operazioni mobiliari e/o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale. Gli avanzi di gestione nonché i fondi accantonati e le riserve non possono essere distribuiti ai Soci durante la vita della Società, nemmeno in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

ART. 11 - LASCITI E DONAZIONI

Gli eventuali lasciti e/o donazioni che pervengano alla società, con indicazione della finalità di utilizzo da parte del disponente, devono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale, come le loro rendite e/o frutti, la cui destinazione e utilizzo dovrà rispettare le medesime finalità indicate dal disponente.

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro la prima Assemblea utile successiva alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Il bilancio deve essere redatto dal Tesoriere nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 13 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario e il Comitato dei Censori, il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e volontarie

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci indistintamente a condizione che siano in regola con il pagamento dei contributi sociali e che risultino iscritti a libro soci da almeno 6 mesi.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, a sua volta avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può raccogliere una sola delega.

ART. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

Nelle Assemblee straordinarie, quando il Presidente lo reputa opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea.

L'Assemblea può, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominare un'altra persona alla Presidenza dell'Assemblea.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate nel casino della Società sito in Piazza Duomo, n°55 in Chiaramonte Gulfi.



STATUTO

Compete all'Assemblea ordinaria:

- 1) approvare il bilancio di esercizio, il rendiconto economico e la relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) eleggere il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione;
- 3) nominare il Comitato dei Censori;
- 4) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte presentate dai Soci comunicate al Consiglio almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea;
- 5) indicare le linee guida per le attività sociali e per la stesura dei regolamenti

Compete all'Assemblea straordinaria:

- a) modificare lo Statuto;
- b) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori ai sensi di legge;
- c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente della Società.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e la formazione dell'ordine del giorno può essere richiesta da almeno un decimo dei Soci con richiesta scritta al Consiglio d'Amministrazione, che dovrà procedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli avvisi di convocazione di tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie, devono essere affissi almeno 7 giorni prima nei locali della sede sociale. Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea ordinarie e straordinarie, in casi di eccezionale urgenza potranno essere affissi anche 24 ore prima nei locali della sede sociale. Alle convocazioni deve essere data adeguata pubblicità onde favorire la massima partecipazione dei Soci. La convocazione all'Assemblea straordinaria deve essere comunicata ai Soci mediante i mezzi di comunicazione virtuali e non a disposizione del Consiglio di Amministrazione, se è posto all'ordine del giorno lo scioglimento della Società, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso alle informazioni che devono essere loro fornite prima o durante l'assemblea. Le informazioni possono essere ottenute presso la sede sociale a partire dalla data di convocazione dell'assemblea.

ART.18 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA VOTAZIONI E MAGGIORANZE

Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è necessaria in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Se nella prima riunione non si raggiunge tale percentuale, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, dopo almeno un'ora dalla prima. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione può deliberare validamente su tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza relativa nell'Assemblea ordinaria e straordinaria, salvo che per lo scioglimento della Società, per cui occorre il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.

Tutte le votazioni devono essere palesi.

ART. 19 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da:

- un Presidente
- un Vice Presidente
- un Segretario
- un Tesoriere
- non meno di sette e non più di tredici Consiglieri
- tre Censori

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari che siano iscritti da almeno 1 anno.

Tutte le cariche hanno durata di due anni.



STATUTO

Se durante l'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla data di decadenza prevista dai consiglieri sostituiti.

Venendo a mancare l'intero consiglio, il Presidente o in mancanza dello stesso il Vice Presidente o il Socio più anziano deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sua ricostruzione.

ART. 20 - PROCEDURA ELETTORALE

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, l'ufficio elettorale sarà composto dal Segretario in carica, e da due soci presenti alla seduta in funzione, rispettivamente, di Presidente di seggio e scrutatori.

Tutte le operazioni di voto che riguardano l'elezione delle cariche della Società, si svolgeranno attraverso scrutinio segreto.

Il voto potrà essere espresso per mezzo di schede di stesso colore, validate dall'apposizione del timbro della Società e la sigla di almeno un componente dell'ufficio elettorale.

Si potrà esprimere la propria preferenza di voto, scrivendo sulla scheda, il numero di riferimento assegnato alla lista candidata desiderata.

Si potrà esprimere una sola preferenza.

Nei casi in cui il voto espresso risulti non conforme alla formula sopra descritta la scheda sarà considerata nulla.

Sarà altresì possibile ammettere la proposta, su esplicita richiesta anche di un solo Socio, di procedere alla votazione tramite l'espressione di voto palese (alzata di mano); in questo caso l'Assemblea accoglierà la suddetta proposta, esclusivamente con un responso unanime.

A seguito dello spoglio, in caso di parità di voti tra le prime due liste, per determinare la lista vincente, si procederà immediatamente al ballottaggio tra le due liste.

Verrà proclamata eletta la lista che otterrà il maggior numero di voti espressi.

ART. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio d'Amministrazione, spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) redigere ed approvare i regolamenti;
- d) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci, il recesso e l'esclusione;
- e) stipulare atti e contratti di ogni genere e loro rescissione, assumere le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente;
- g) assumere e licenziare il personale;
- h) deliberare l'apertura e la chiusura di sedi e succursali;
- i) promuovere iniziative per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della Società;
- j) deliberare sull'attività di cui art. 4 del presente Statuto;
- k) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi;

ART. 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, su convocazione del Presidente tramite lettera inviata per posta o per mezzo di sistemi di comunicazione virtuale.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il Presidente o la metà dei consiglieri lo ritengano necessario. Le sedute sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti, sia in presenza sia in teleconferenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.



STATUTO

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale e sta per essa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo rilasciando quietanze liberatorie; previa delibera del consiglio può attivare conti correnti bancari ed a stipulare prestiti.

Ha poteri di spesa nei limiti previsti dal regolamento o dalle delibere del Consiglio d'Amministrazione.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare, nei limiti previsti dal regolamento o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, i propri poteri, o alcuni di essi, ai consiglieri o ad impiegati e collaboratori della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza della Società attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

ART. 24 - COMITATO DEI CENSORI

Le eventuali controversie tra i Soci e la Società saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi al Comitato dei Censori concordato tra le parti.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta secondo le norme del Codice Civile.

In tutti i casi in cui il Comitato dei Censori risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Sarà compito del Comitato dei Censori verificare la corretta tenuta dell'inventario dei beni mobiliari della Società, aggiornandolo nel mese di Dicembre di ogni anno.

I componenti del Comitato dei Censori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni in capo al Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 - SEGRETARIO

Il Segretario redige tutti i verbali di adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, firma tutti i registri, le scritture, i titoli ed altro appartenente alla Società.

In mancanza del Segretario, il Presidente, nominerà un sostituto facente funzioni, tra i Soci effettivi presenti.

Il Segretario risponde di tutte le omissioni e delle irregolarità commesse dal proprio ufficio.

ART. 26 - TESORIERE

La cassa sociale è tenuta da un Tesoriere eletto in seno dell'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere ha diritto di poter nominare un esattore sotto la propria responsabilità. Il Tesoriere sconta i mandati emessi dal Consiglio di Amministrazione, che dovranno portare le firme del Presidente e del Segretario.

Egli è tenuto a presentare il conto di cassa al Consiglio di Amministrazione e a rapportare tutte le operazioni eseguite.

Durante la prima adunanza del Consiglio di Amministrazione di ogni anno è tenuto a presentare:

- a) documento contabile dello stato di cassa e di tutti i conti;
- b) rendiconto di gestione dell'anno precedente;
- c) nota sottoscritta dove saranno elencati i Soci morosi;

Il Tesoriere risponde di tutte le omissioni e delle irregolarità commesse dal proprio ufficio.



STATUTO

TITOLO V CLAUSOLA FINALE

ART.27 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali degli enti del terzo settore.

Chiaramonte Gulfi
Addì, 26 Maggio 2024

Il Segretario
Stefano Melia



Il Presidente
Giovanni Gurrieri



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il 25/02/25

N. 120 Serie 3T

Esatti Euro 3.76,00

Firma su delega del Direttore Provinciale

FRANCESCO SPANZZA
Francesca Spanzza